Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma — Venerdì 11 agosto** | **Numero 189**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1101 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 437;

Vista la deliberazione in data 10 maggio 1922 del Consiglio di amministrazione e di vigilanza del R. Istituto superiore di studi commerciali « Fondazione Revoltella » in Trieste;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il personale amministrativo stabile del R. Istituto superiore di studi commerciali « Fondazione Revoltella » in Trieste comprende:

un segretario capo;
un segretario;
un segretario contabile;
due applicati di segreteria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1103 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405.

Visto l'art. 25 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, che reca provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e quello dell'art. 2 del R. decreto 9 novembre 1919, numero 2297, sono estese ai terreni della provincia di Cagliari denominati « Villa D'Orri » inscritti nel catasto alla partita 417 terreni, intestati a Manca di Nissa don Stefano marchese di Villahermosa fu Giovanni, portanti i seguenti numeri di mappa:

Comune di Sarroch: 48, 50, 377, 383, 385, 412, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 470, 476, 608, 609, 854, 854-*bis*, 855, 916, 917, 1089, 1140, 1141, 1184, 1192, 432, 1961, 11, 1963, 1964, 12, 1965, 1966, 453, 454, 455, 465, 469, 471, 472, 1962 p, 10 p, 456 p, 457 p.

Comune di Capoterra: 586, 587, 588 e 591, della superficie complessiva di circa ett. 1900.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — RICCIO — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1106 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto la legge 2 luglio 1908, n. 316; il R. decreto 17 settembre 1908, n. 57; ed il decreto Luogotenenziale n. 2056 in data 9 dicembre 1917;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli effetti dell'art. 4, paragrafo 2°, della legge sopracitata, alle disposizioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, dei menzionati decreti, sono aggiunte le seguenti:

e) Vice ammiraglio comandante in capo di dipartimento marittimo;

f) Vice ammiraglio a disposizione per ispezione;

Tenente generale del Genio navale presidente del Comitato per i progetti delle navi;

Tenente generale macchinista capo dell'ispettorato per l'esercizio e l'economia delle macchine.

Quando i titolari siano più anziani di vice ammiragli comandanti in capo di dipartimento marittimo.

Art. 2.

I periodi di permanenza, per i vice ammiragli, nelle suddette cariche, sono cumulabili con quelli delle cariche indicate nei paragrafi *a*), *b*), *c*), *d*), dei suddetti decreti agli effetti dell'art. 4 della citata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 luglio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Buscemi (Siracusa).

SIRE!

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione del comune di Buscemi ha posto in luce le critiche condizioni finanziarie dell'azienda, la disorganizzazione dei pubblici servizi e l'esistenza di numerose altre irregolarità.

Gli uffici comunali funzionano disordinatamente; la finanza e la contabilità comunale appaiono trascurate ed irregolari; le spese non sono messe in relazione alle entrate e non si è mai provveduto ai necessari inasprimenti tributari per timore di m

popolarità, cosicchè il Comune non ha la possibilità di destinare fondi al funzionamento dei servizi più elementari.

Fu abbandonata l'esecuzione di opere pubbliche indispensabili ed indilazionabili, e ciò per mancanza di mezzi, ai quali non si seppe tempestivamente provvedere; la pubblica igiene è assai trascurata e particolamente la manutenzione delle condotture dell'acqua potabile; le scuole sono situate in locali disadatti e privi degli arredi indispensabili; tutti gli altri servizi mancano e sono difettosi.

Contestati gli accertamenti dell'inchiesta, compresa l'usurpazione di beni comunali, anche da parte di amministratori, il Consiglio comunale ha presentato le sue controdeduzioni, che però non valgono ad eliminare, e neppure ad attenuare la consistenza degli accertamenti stessi.

D'altra parte l'anormale funzionamento dei servizi, e le rilevate irregolarità nella gestione della cosa pubblica, hanno determinato verso gli amministratori del Comune un vivo e grave malcontento popolare, che già in ripetute dimostrazioni ha dato segni di ostilità e di turbamento, a stento contenuti dalle pronte misure dell'autorità, e dall'attesa dei provvedimenti di questa.

Si rende, pertanto, indispensabile, anche per ragioni d'ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere dato dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 giugno a. c., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Buscemi, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giacinto Guida, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il regolamento approvato con decreto Ministeriale n. 106 in data 26 gennaio 1922, che bandisce gare aeronautiche;

Visto il decreto Ministeriale n. 113 in data 9 maggio 1922 che bandisce un concorso fra artisti italiani per la esecuzione di due coppe d'argento destinate a costituire premio per le gare medesime;

Accolta la designazione dei tre membri componenti la Commissione giudicatrice del concorso anzidetto effettuata dal Ministero dell'istruzione pubblica - Direzione generale delle antichità e belle arti;

Decreta:

Articolo unico.

A membri della Commissione giudicatrice del concorso fra artisti italiani per la fornitura di due coppe in argento destinate a costituire premio per gare aeronautiche, bandito con decreto Ministeriale n. 113 in data 9 maggio 1922 sono nominati i signori:

Professore Ermenegildo Luppi, scultore

Professore Angelo Zanelli, scultore

Professore Renato Brozzi, scultore cesellatore

Colonnello di S. M. cav. Angelo Rossi, capo divisione presso il Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica)

Comm. Giovanni Ranieri, capo divisione presso il Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica).

Roma, 5 agosto 1922.

Il ministro
SOLERI.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Udite le proposte dei vettori ed il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute ai RR. ispettori di emigrazione, delle Camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana e di quelle pervenute dai RR. consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Tenuto conto della classe e della velocità dei piroscafi e della qualità dei trasporti;

Determina:

I noli massimi, da adottarsi per il trasporto degli emigranti durante il terzo quadrimestre del 1922, sono riconfermati, per i piroscafi inscritti in patente di vettore, nella misura stabilita con decreto del 13 aprile 1922 per il secondo quadrimestre dell'anno corrente.

Roma, 9 agosto 1922.

DE MICHELIS.

Opera nazionale pro combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Faggella comm. Donato, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA.

Vista la richiesta 7 luglio-10 agosto 1921, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti domanda il trasferimento, al patrimonio dell'Opera stessa, ai sensi degli articoli 3, n. 2, e 10 comma 1, del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, del fondo denominato « Balletto », in territorio di Monreale (Palermo); intestato al cav. Francesco Tomasini, fu Vincenzo, possidente; Amministrazione Fondo culto pel Monastero della Pietà in Palermo, direttaria; della estensione di Ha. 346,97.99; iscritto nel catasto terreni di Monreale, all'articolo 26858, sezione N, numeri dal 10 al 22, dal 24 al 35,8; limitando tuttavia tale domanda alla superficie di Ha 292;

Visti gli atti e udito il relatore gr. uff. prof. Brizi;

Il Collegio, anzitutto rileva che l'Amministrazione del Fondo per il culto nulla ha più a vedere con il fondo richiesto, essendo stato affrancato, con atto 31 dicembre 1920, notaio Lo Meo in Palermo, il canone enfiteutico su di esso costituito; e in conseguenza considera che la domanda di trasferimento si risolve in una domanda di attribuzione, ai sensi degli art. 9, n. 3 e 11, parte prima, del regolamento predetto.

Il Collegio, poscia, presa visione della perizia dell'Opera, delle controdeduzioni del cav. Tomasini e del procuratore di questi, e delle controdeduzioni dell'Opera, e dato ampio luogo a discussione orale in contraddittorio, rilevò, prima di addentrarsi in altre eventuali questioni, non poter farsi un esatto concetto circa la suscettività del fondo alle trasformazioni culturali progettate dall'Opera Nazionale.

Di fatto, circa questo punto essenziale della controversia, l'Opera affermava trattarsi di terreno siliceo-argilloso; nella parte valliva profondo e fresco; nelle pendici meno profondo e con sottosuolo di arenarie argillose; nella parte più elevata del fondo meno fertile e con sottosuolo di arenarie miste, frequentemente affiorante.

Sul fondo, coltivato a rotazione di sulla o fava e di grano o cereali minori, l'Opera progettava essenzialmente, una trasformazione a base di coltura arborea, consociata, nel corpo principale del fondo, alla coltivazione erbacea, e invece intensiva, a vigneti cioè e ad albereti, in altre zone; a simiglianza (poneva in evidenza l'Opera stessa) della regione latistante verso gli abitati di San Giuseppe Jato e di San Cipirello, ove si riscontrano eguali colture legnose specializzate.

Per contro, il proprietario opponeva, a parte altre meno rilevanti deduzioni, che il fondo non si prestava alla progettata trasformazione culturale. Nè gli atti, essenzialmente contraditori e nemmeno la discussione orale, valsero a portare lume su questo punto di primaria importanza.

Eppertanto il Collegio trovò necessario, sulla domanda della parte proprietaria, di ricorrere ad apposito parere tecnico, scegliendo il perito nella persona del prof. Giovanni Mottareale.

Il Collegio, però, non potè, con suo dispiacere, ritenere sufficiente ai propri fini, il giudizio espresso da questo tecnico.

Infatti, a proposito delle alberature, egli faceva discendere il parere pel fondo Balletto dall'esame generico delle condizioni dei terreni del palermitano. Cioè affermato che in tutti i terreni del palermitano si possono coltivare piante legnose; e che (siccome il terreno ivi varia, come suol dirsi, da palmo a palmo) è questione di scelta della pianta da mettere a dimora, quel perito concludeva che così pure era pel fondo « Balletto ».

Orbene, il Collegio non credè appagarsi di una conclusione che traesse dal generico, per applicare al caso particolare; e deliberò che, senza prolungare già lunghe discussioni e istruttorie, un proprio membro tecnico si recasse sul luogo, per illuminare così in modo sufficiente il Collegio stesso.

In data 31 maggio 1922, il comm. ing. Zattini Giuseppe, membro del Collegio inviato sul luogo, concludeva come segue:

Il fondo « Balletto » è costituito da una specie di monticello che si eleva sulla maggior parte dei terreni circostanti.

Come accade per altri fondi di quella regione i terreni della parte più elevata sono silicei o silicei-argillosi e quelli invece della parte più bassa sono eminentemente argillosi.

Ciò spiega perchè nella porzione del fondo non richiesto dall'Opera si siano impiantati ulivi e anche viti, il che si ritiene possibile anche in parte della zona a levante della strada provinciale. Si è notato infatti che la frana per cui ora detta strada è in riparazione è dovuta a slittamento di roccie arenarie.

In questa parte, però, non è progettato l'impianto di vigneti, ma una coltura arborea mista e consociata con quella erbacea

« Comunque, certo è che le piante arboree ed arbustive non si possono estendere dovunque, e molto meno nelle parti basse, molto argillose, le quali adesso presentano un ottimo frumento.

« I terreni adiacenti al « Balletto » appartenenti al territorio di San Giuseppe Jato e S. Cipirello, e che si trovano coltivati a vignete, sono di un impasto molto diverso da quello di « Balletto ».

Così completato il laborioso esame di questa richiesta, al Collegio fu agevole discutere l'essenziale punto della questione.

Il Collegio ritiene, in primo luogo, che una sola parte del fondo sarebbe idonea alla trasformazione. Difatti il terreno di impasto medio, ad essa adatto, si trova più specialmente compreso nella zona a levante della strada provinciale. Ma, avuto riguardo alla richiesta, ritiene pure che non sia in sua facoltà far luogo ad una parziale attribuzione del fondo.

Il Collegio ritiene che, così considerata la richiesta nel suo complesso, il piano redatto dall'Opera non indica chiaramente una trasformazione importante; infatti, esso piano progetta l'impianto specializzato di vigneti e albereti nell'appezzamento (di ett. 58) che rimane staccato ad ovest del corpo principale, appezzamento che è risultato meno adatto alla coltura arborea perchè prevalentemente argilloso; e viceversa progetta la coltura arborea soltanto consociata, nel corpo principale del fondo, la quale parte contiene le zone, dianzi ricordate, di medio impasto, adatto alla coltura legnosa: onde in confronto a questo piano, la importanza della trasformazione non risulta evidente;

Ed infine il Collegio non può dedurre prova della suscettività, dagli esempi limitrofi di coltura arborea, citati dall'opera (S. Giuseppe Jato e S. Cipirello) giacchè è risultato non trattarsi di condizioni omogenee e confrontabili con Balletto.

In questo stato di cose il Collegio giudica non risultare gli elementi di suscettività alla trasformazione culturale, e di importanza di questa, i quali elementi costituiscono il titolo giuridico per la richiesta attribuzione.

Per questi motivi.

Visti gli articoli 9, n. 3, e 11, prima parte, del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, e 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Dichiara non trovar luogo a pronunziare la chiesta attribuzione del fondo denominato « Balletto » sito in Monreale, superiormente indicato.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme a documenti relativi, nella segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 13 giugno 1922, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio il giorno 24 del successivo mese di luglio.

Nonis — Faggella — Brizi, *estensore* — Gatti — Zattini — A. Castellani, *segretario*.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 24 luglio 1922.

Antonio Castellani, *segretario.*

Per copia conforme al suo originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 25 luglio 1922.

Il segretario del Collegio
A. Castellani.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Disposizioni riguardanti il personale subalterno del Commissariato generale dell'emigrazione

Con decreto Ministeriale del 16 aprile 1921, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio d. a., al reg. 1 F. E. fog. 148, approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso bandito per il conferimento dei posti di inserviente in prova nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione:

1. Amici Giovanni — 2. Riccardi Giovanni — 3. Cavalli Attilio — 4. Scarlatti Guido — 5. Martone Giovanni — 6. Di Clemente Domenico — 7. Bernini Vladimiro — 8. Giorgi Remo — 9. Busolini Antonio — 10. Soldini Pio — 11. Muraro Gerolamo — 12. Baroni Vittorio — 13. Granito Umberto — 14. Cuminetti Augusto — 15. Coltella Saverio — 16. Eleonori Renato — 17. Uberti Angelo — 18. Traversa Alberto.

Con decreto Ministeriale 16 aprile 1921, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio d. a. al reg. 1 F. E. fog. 149, nominati inservienti in prova, con decorrenza dal 1° maggio 1921, i sottoindicati:

1. Amici Giovanni — 2. Riccardi Giovanni — 3. Cavalli Attilio — 4. Scarlatti Guido — 5. Martone Giovanni — 6. De Clemente Domenico — 7. Bernini Vladimiro — 8. Giorgi Remo — 9. Busolini Antonio — 10. Soldini Pio — 11. Muraro Girolamo — 12. Baroni Vittorio — 13. Granito Umberto — 14. Cominetti Augusto — 15. Coltella Saverio — 16. Eleonori Renato — 17. Uberti Angelo — 18. Traversa Alberto.

Con decreto Ministeriale 16 aprile 1921, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio d. a. al reg. 1 F. E. fog. 150:

Ferrante Guglielmo, nominato inserviente in prova nel Commissariato anzidetto con decorrenza del 1° maggio 1921.

Con decreto Ministeriale 20 ottobre 1921, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1921 al reg. 1 F. E. fog. 261 dichiarati d'ufficio dimissionari gli inservienti in prova sottoindicati, con decorrenza dal 1° maggio 1921:

Cuminetti Augusto — Eleonori Renato — Traversa Alberto.

Con decreto Ministeriale 20 ottobre 1921, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1922 al reg. 34 rip. civ. fog. 226, l'inserviente in prova Uberti Angelo dichiarato d'ufficio dimissionario a decorrere dal 1° agosto 1921.

Con decreti Ministeriali 10 ottobre 1921, debitamente registrati alla Corte dei conti, assegnato agli uscieri in prova sottoindicati lo stipendio di diritto di L. 2600 e quello di fatto di L. 2760 a decorrere dal 1° luglio 1921:

1. Amici Giovanni — 2. Riccardi Giovanni — 3. Cavalli Attilio — 4. Scarlatti Guido — 5. Martone Giovanni — 6. Bernini Vladimiro — 7. Giorgi Remo — 8. Busolini Antonio — 9. Soldini Pio — 10. Muraro Gerolamo — 11. Baroni Vittorio — 12. Granito Umberto — 13 Coltella Saverio — 14. Ferrante Guglielmo.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma del genio.

Tenenti.

Con R. decreto del 22 gennaio 1922:

I seguenti tenenti di complemento arma del genio sono nominati dal 1° marzo 1921 tenenti in servizio attivo permanente arma stessa, con le anzianità assolute e relative in appresso indicate, con decorrenza assegni dal 1° febbraio 1922:

Con anzianità 30 ottobre 1919:

Tomassi Cesare.

Con anzianità 25 maggio 1920:

Marasi Mario

Con anzianità 1° marzo 1921:

Ialenti Costantino — Andreozzi Luigi.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Maggiori.

Con R. decreto del 3 marzo 1922:

Cameranesi cav. Dino, maggiore medico in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° novembre 1919, richiamato in servizio dal 1° novembre 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Visconti dottor Sesto di Angelo, capitano medico, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 7 marzo 1921.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

De Bernardo Francesco, capitano medico, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio il 14 novembre 1921.

Guerra Vincenzo, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 10 marzo 1922.

I seguenti capitani medici sono collocati in aspettativa per motivi speciali:

Mazza Rosario, dal 1° giugno 1922.

De Blasio Guido, id.

Veneroni Carlo, id.

Tenenti.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Lo Presti Pasquale, tenente medico, collocato a disposizione Ministero colonie dal 22 aprile 1922 per incarico civile in Cirenaica.

Polito Alberto, tenente medico, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente dal 1° giugno 1922 ed inscritto con il suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

IMPIEGATI CIVILI.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Caroni Ermanno, ragioniere geometra, in aspettativa per infermità comprovata, richiamato, a sua domanda, in servizio attivo, dal 16 aprile 1922.

Primi assistenti e assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Rossini Luigi, assistente genio, collocato a riposo dal 30 giugno 1920 per età e per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 31 luglio 1921:

Rossini Luigi, assistente genio, il R. decreto in data 27 maggio 1920, col quale veniva collocato a riposo dal 30 giugno 1920, è rettificato nel senso che il provvedimento deve intendersi dal 23 dicembre 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma dei carabinieri Reali.

Capitani.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Ricci cav. Giuseppe, capitano, collocato a riposo dal 28 novembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Colonnelli

Con R. decreto del 15 dicembre 1921:

Trittolemo cav. Alfonso, colonnello, collocato a riposo dal 16 dicembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Albertazzi cav. Giuseppe, colonnello, collocato a riposo dal 10 febbraio 1922 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Pisano cav. Alfredo, colonnello, collocato a riposo dal 20 febbraio 1922 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Marchetti cav. Annibale, tenente colonnello, collocato a riposo dal 23 novembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma di cavalleria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Simonetti Bevilacqua nob. di Cingoli Alessandro, colonnello, collocato a riposo dal 20 febbraio 1922, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 6 settembre 1921:

Toschi cav. Umberto, tenente colonnello, collocato a riposo dal 16 settembre 1921, a sua domanda, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Arma del genio.

Colonnelli.

Con R. decreto del 28 agosto 1921:

Alagna cav. Francesco, colonnello, collocato a riposo dal 1° settembre 1921, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Personale permanente dei distretti.

Colonnelli.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Bonucci cav. Ernesto, colonnello, collocato a riposo dal 12 dicembre 1921, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Colonnelli.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

Del Medico cav. Sigismondo, colonnello commissario, collocato a riposo, dal 30 gennaio 1922 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 5 gennaio 1922:

Castellani cav. Luigi, tenente colonnello commissario, collocato a riposo, dal 16 gennaio 1922 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Maggiori.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

Mutti cav. Giuseppe, maggiore amministrazione, collocato a riposo, dal 1° febbraio 1922 per infermità non provenienti da cause di servizio.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 9 agosto 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	178 42	Dinari	—
Londra	98 02	Corone jugoslave	—
Svizzera	416 62	Belgio	169 05
Spagna	338 —	Olanda	8 60
Berlino	2 81	Pesos oro	—
Vienna	0 05	Pesos carta	—
Praga	54 —	New York	22 09

Oro . . . . . . 426 23.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 % netto (1906)	71 79	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 %	79 57	—

MINISTERO
delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 3 corrente in Frignano Maggiore (provincia di Caserta) e il giorno 4 corrente in San Gennaro di Lucca (provincia di Lucca), sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione	
	al 20 luglio 1922	al 31 luglio 1922
Cassa (Specie metalliche)	940.372.000	940.378.000
Portafoglio su piazze italiane	4.410.046.000	4.475.834.000
Anticipazioni	2 579.531.000	2.577.244.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c[c)	671.931.000	682.924.000
Circolazione	13.862.952.000	13.978.908.000
Debiti a vista	1.012.262.000	858.339.000
Depositi in C[C[fruttifero	989.435.000	934.370.000
Rapporto della riserva alla circolazione	19.80 0[0	19.61 0[0

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 10 luglio 1922.

Cassa		232.243.000
Portafoglio s/piazze italiane		219.395.000
Anticipazioni ordinarie		129.380.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	13.677.000
	Conti correnti	15.405.000
Circolazione	p/c/ del commercio	210.900.000
	p/c/ dello Stato	402.221.000
Debiti a vista		122,204.000
Depositi in c/c fruttifero		97.255.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		377.373.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		30,24 0[0

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307;

Veduto il decreto Ministeriale 20 giugno 1922, con il quale sono stati approvati i ruoli organici e le norme pel personale degli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro Cosenza e Reggio Calabria;

Veduto l'altro decreto Ministeriale del 1° agosto 1922, col quale si provvede all'assunzione di personale nei ruoli predetti;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla graduale assegnazione per pubblico concorso, dei posti che risultano vacanti;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ai seguenti posti:

a) direttore dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, con l'annuo stipendio di L. 18.000;

b) segretario dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Cosenza, con l'annuo stipendio di L. 11.000;

c) segretario dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, con l'annuo stipendio di L. 11.000.

Gli stipendi suddetti sono aumentabili di un decimo al termine di ogni quadriennio e per non più di cinque quadrienni.

A ciascun impiegato spetta una indennità provvisoria a titolo di caroviveri, pari a L. 200 mensili, più L. 30 mensili per ogni persona convivente ed a carico giusta le norme in vigore per gli impiegati dello Stato, limitatamente per altro al coniuge, a discendenti ed agli ascendenti.

Detti stipendi ed indennità sono corrisposti al netto dell'imposta di ricchezza mobile che grava sui rispettivi Istituti.

Le nomine dei vincitori del concorso si intenderanno fatte provvisoriamente. Il Ministero procederà alla nomina definitiva dopo un triennio di prova, sentito il Consiglio di amministrazione dei rispettivi Istituti.

Al trattamento di quiescenza sará provveduto in conformitá delle disposizioni dei regolamenti interni di ciascun Istituto.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso per uno o più dei posti suindicati dovranno presentare per ogni posto analoga domanda su carta da bollo da L. 2,40 al Ministero d agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e credito agrario) entro il 31 ottobre 1922 allegandovi:

a) atto di nascita, legalizzato dal tribunale;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra;

c) certificato generale penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune o dei Comuni in cui l'aspirante ha o avuto la sua residenza nell'ultimo decennio;

e) certificato di idoneità fisica, debitamente legalizzato;

f) certificato della R. procura sui procedimenti penali pendenti;

g) diploma di ragioniere con certificato contenente l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova di esame;

h) ogni altro titolo di studio, comprovante la coltura generale e quella speciale dell'aspirante, nonchè certificati e documenti atti a dimostrare la idoneità specifica a coprire il posto od i posti, cui ciascun concorrente aspira;

i) eventuali titoli di benemerenze militari e civili.

Art. 3.

I certificati di cui alla lettera *d)* dell'articolo precedente dovranno essere debitamente vistati dalla Prefettura o Sottoprefettura; i certificati di cui alle lettere *b), c), d), e)* ed *f)*, dovranno avere data non anteriore al 1° settembre 1922.

Art. 4.

Per l'esame delle domande e per le proposte di nomina sarà costituita, con decreto del ministro di agricoltura una Commissione esaminatrice, di cinque membri, assistita da un segretario

appartenente al ruolo amministrativo del Ministero di agricoltura.

Roma, 3 agosto 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141 e 19 luglio 1885, n. 526;
Visto il R. decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1710;
Visto il R. decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1579, che autorizza l'apertura di concorsi per le Cattedre vacanti nelle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1846;

Decreta:

È aperto il concorso, per titoli, al posto di professore straordinario, con le funzioni di vice direttore, per la Cattedra di agraria ed agrimensura della R. scuola di pomologia ed orticoltura di Firenze.

Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 5500, oltre le indennità caro viveri.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura, Divisione IV) non più tardi del 15 settembre 1922;

Le domande dovranno indicare la dimora del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente dimorò nell'ulimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) laurea in scienze agrarie;

i) titoli ed opere stampate (da presentare almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura specifica dei candidati.

I concorrenti che occupino posti di ruolo in servizio dello Stato, sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*).

La qualità di impiegati dello Stato deve essere provata mediante certificato rilasciato dall'ufficio dal quale i concorrenti dipendono.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano, devono conformarsi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dall'autorità politica o giudiziaria.

I documenti *c*), *d*), *e*), *f*), devono avere data non anteriore al 30 giugno 1922.

La Commissione giudicatrice del concorso formerà, in base ai titoli presentati dai concorrenti, una graduatoria di idonei e sottoporrà i primi tre classificati alla prova di una lezione pubblica, della durata di 45 minuti, sopra un tema estratto a sorte dal candidato 24 ore prima della prova, fra tre temi formulati dalla Commissione stessa.

In base alla classifica dei titoli ed ai risultati della lezione pubblica, la Commissione designerà il vincitore del posto messo a concorso.

A parità di merito sarà preferito chi sia invalido o orfano di guerra o chi abbia riportato ferite in combattimento oppure sia insignito di decorazioni al valore militare e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Per i già combattenti è elevato dal 35° al 40° il limite massimo di età per essere ammesso al concorso.

Al vincitore del concorso saranno applicate le norme legislative che in ordine alle pensioni si stabiliranno di quelle vigenti.

Roma, 30 giugno 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364, che autorizza l'apertura dei concorsi per coprire i posti vacanti nei ruoli organici delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e del R Istituto superiore agrario di Perugia;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 11 giugno 1922, n. 850;

DECRETA:

È aperto il concorso per professore straordinario, con lo stipendio di L. 9000, alla Cattedra di ecologia agraria, presso il R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura - div. IV) la loro domanda in carta legale da L. 2, non più tardi del 16 ottobre 1922, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo e, comunque esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'amministrazione governativa sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*).

Sono ammessi solo lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche ed agli uffici postali e ferroviari, e neppure saranno accettate dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 luglio 1922.

Il ministro
BERTINI.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TURINO RAFFAELE, *gerente*.